

## **Sommario**

<b>STATUTO</b> .....	2
Titolo I – DELL’ ASSOCIAZIONE .....	2
Art. 1 - Denominazione e scopi .....	2
Art. 2 – Principi.....	2
Art. 3 – Sede .....	3
Art. 4 – Stendardo .....	3
Art. 5 – Composizione .....	3
Titolo II – DEI SOCI .....	3
Art. 6 – Soci .....	3
Art. 7 – Cause di esclusione dall’associazione .....	4
Titolo III – ESERCIZIO FINANZIARIO.....	5
Art. 8 – Esercizio Finanziario .....	5
Titolo IV – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE.....	5
Art. 9 – Organizzazione territoriale .....	5
Art. 10 – Organi dell’ Associazione.....	5
Art. 11 – Assemblea dei soci della Delegazione.....	6
Art. 12 – Comitato Esecutivo della Delegazione.....	6
Art. 13 – Presidente della Delegazione .....	6
Art. 14 – Congresso Regionale .....	6
Art. 15 – Comitato Esecutivo Regionale .....	7
Art. 16 – Presidente Regionale .....	7
Art. 17 – Assemblea Nazionale.....	7
Art. 18 – Consiglio Direttivo .....	8
Art. 19 – Presidente e Vicepresidenti.....	9
Art. 20 – Collegio dei Sindaci.....	9
Art. 21 – Collegio dei Probiviri .....	9
Titolo V - NORME FINALI	
Art. 22 – Decadenze.....	10
Art. 23 – Incompatibilità.....	10
Art. 24 – Entrate e Patrimonio sociale .....	10
Art. 25 – Durata e scioglimento dell’ Associazione .....	10
Art. 26 – Norme residuali .....	10

# ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO IN CONGEDO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE

## STATUTO

### TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 1 - Denominazione e scopi

L' "Associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo - Volontariato e Protezione Civile", più avanti chiamata per brevità "Associazione", si uniforma ai principi della Legge 266/91 sul volontariato, ispirandosi agli ideali della Costituzione Repubblicana Italiana, allo spirito di azione nella salvaguardia della vita e dei beni ed ai principi della convivenza pacifica nell'ambito del pluralismo democratico, senza privilegiare alcuna fede religiosa, politica o sindacale e perseguendo il fine della solidarietà civile, sociale, culturale e assistenziale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

1. promuovere e gestire tutte le forme di volontariato, con particolare riferimento al volontariato di protezione civile, sociale, sanitario, socio-sanitario, a favore degli anziani, culturale, istruzione, tecnico-didattico, formazione, tutela dei beni culturali e ambientali, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, tutela dei diritti civili, promozione della cultura, dell'arte e di sport dilettantistici;
2. tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico di cui alla legge 10 giugno 1939, n. 1089 e s.m.i., ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e s.m.i.;
3. organizzare e gestire sia in Italia che all'estero:
  - a) soccorso sanitario, prevenzione incendi e rischi in genere;
  - b) ricerca culturale di base, corsi di aggiornamento tecnico scientifico, corsi di formazione per volontari di protezione civile;
  - c) ricerca ambientale, ecologica e di salvaguardia dell'uomo e della natura;
  - d) ricerca folcloristica;
  - e) biblioteche, mostre, fiere, saloni, sagre, spettacoli, rassegne, trasmissioni;
  - f) ogni forma di iniziativa indirizzata allo sviluppo culturale del soci con la realizzazione di programmi didattici e/o multimediali, pubblicazioni, videofilmati e ogni altra forma di comunicazione audiovisiva;
  - g) formazione ed assistenza di quadri volontari;
  - h) raduni locali, regionali, nazionali e internazionali nel quadro delle iniziative di volontariato socio-sanitario e di protezione civile.

L'Associazione può aderire, contribuire allo sviluppo o far parte di consorzi con Associazioni aventi scopi e finalità analoghi, salvaguardando la propria autonomia.

L'Associazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello Statuto e delle norme di legge.

#### Art. 2 – Principi

- 2.1) L'Associazione, che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si atterrà ai seguenti principi:
- assenza del fine di lucro;
  - divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
  - esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
  - obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
  - democraticità della struttura;
  - esclusione di soci temporanei;
  - elettività e gratuità delle cariche associative;

- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
- sovranità dell'Assemblea;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

2.2) Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

### Art. 3 – Sede

3.1) L'associazione ha sede in Roma – Via Ampio Flaviano, 7.

3.2) La sede legale può essere trasferita in altra città solo con una delibera dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto. Il Consiglio Direttivo può solo deliberare lo spostamento della sede sociale all'interno del territorio comunale; i soci dovranno in questo caso essere avvisati tempestivamente del trasferimento.

### Art. 4 – Stendardo

Lo stendardo dell'Associazione e delle sue Delegazioni avrà la scritta su nastro azzurro "Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo - Volontariato e Protezione Civile - Delegazione di .... (nome della Delegazione)"

Lo stendardo interviene in tutte le manifestazioni ufficiali di rappresentanza o d'onore.

### Art. 5 – Composizione

L'Associazione è costituita:

1. Dai soci appartenenti alle Organizzazioni di volontari già facenti parte dell'Associazione alla data di approvazione del presente Statuto;
2. Dai nuovi soci, che, avendone fatto richiesta secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento di esecuzione, ne siano stati ammessi;
3. Dalle Organizzazioni che, aderendo agli scopi e principi di cui agli articoli 1 e 2, chiedono di essere ammesse, pur conservando il proprio autonomo Statuto, che ne formano la **componente federativa**.
4. I soci di cui ai punti 1 e 2, per i quali trova totale applicazione il presente Statuto ed il regolamento di attuazione, costituiscono la **componente associativa**;
5. Per le organizzazioni costituenti la componente federativa, non trovano applicazione gli artt. Dal numero 6 (compreso) al numero 16 (compreso);
6. L'Associazione Nazionale esercita la funzione di coordinamento e di orientamento per tutte le attività delle Organizzazioni federate e di verifica del rispetto delle finalità e degli scopi statutari, nonché la formazione dei volontari.
7. Le Organizzazioni federate sono tenute al versamento della quota associativa annua determinata dall'Assemblea dei soci.
8. L'Associazione non risponde delle eventuali inadempienze amministrative e/o economiche che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte delle Organizzazioni aderenti.
9. Diritti, doveri e casi di esclusione delle Organizzazioni federate sono disciplinate nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

## Titolo II – DEI SOCI

### Art. 6 – Soci

- 6.1) I soci sono coloro che, avendo fatto domanda di ammissione, condividono gli scopi dell'associazione e versano annualmente la quota associativa.
- 6.2) L'iscrizione o il rinnovo scadono il 31 dicembre di ogni anno, a prescindere dalla data di iscrizione.
- 6.3) All'aspirante socio deve essere consegnata, al momento della domanda di adesione, una copia aggiornata dello Statuto, che è tenuto a rispettare.
- 6.4) L'ammissione a socio viene deliberata dal Comitato Esecutivo di Delegazione, che provvederà ad inviare la prescritta documentazione alla Segreteria nazionale per

l'assicurazione ed il rilascio della tessera sociale secondo quanto disposto dal regolamento d'esecuzione.

In assenza di delegazione sarà deliberata dal Presidente Nazionale

6.5) Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- **ordinari**;
- **benemeriti**;

Soci ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci benemeriti: sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico;

- 6.6) **Membri onorari**: sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I membri onorari non pagano la quota sociale e, pertanto, non godono degli stessi diritti e non hanno gli stessi obblighi degli altri soci.
- 6.7) Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali, ove maggiorenni alla data della votazione.
- 6.8) La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione. Inoltre il socio non potrà intraprendere alcun tipo di provvedimento legale contro l'Associazione, né contro i suoi Organi sociali, né contro altri soci. Per ogni controversia tra soci e/o organi associativi è competente il Collegio dei Probiviri e, in ultima istanza, l'Assemblea Nazionale.
- 6.9) I minorenni non debbono essere impiegati nel servizio di soccorso. Potranno, però, imparare molte cose e prepararsi ad offrire il proprio contributo nel momento dell'emergenza e non appena avranno raggiunto la maggiore età.
- 6.10) L'Associazione assicura gli associati che prestano la loro attività di volontariato contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività a favore dell'Associazione, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

### Art. 7 – Cause di esclusione dall'Associazione

7.1) Le cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- morosità nel pagamento della quota associativa per oltre un anno;
- inattività prolungata;
- adesione ad altra Associazione con analoghe finalità ma che agiscano in concorrenza o con metodi e/o principi non conformi al presente statuto o la cui partecipazione impedisca di fatto la concreta ed attiva partecipazione alle attività sociali;
- comportamento contrario ai principi statutari e regolamentari;
- indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
- vilipendio dell'Associazione e/o degli Organi sociali e ogni altro comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione.

7.2) Ad esclusione dell'ipotesi di morosità, per la quale l'esclusione è automatica, nelle altre ipotesi il Comitato Esecutivo di Delegazione, rilevati i presupposti di esclusione, adotta il provvedimento, che dovrà essere comunicato in forma scritta all'interessato entro dieci giorni.

7.3) Parimenti, nelle ipotesi previste di esclusione nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Presidenti di Delegazione, il medesimo Consiglio Direttivo, rilevati i presupposti di esclusione, adotta il provvedimento, che dovrà essere comunicato in forma scritta all'interessato entro dieci giorni;

7.4) Alla proposta di esclusione può essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

## TITOLO III – ESERCIZIO FINANZIARIO

### Art. 8 – Esercizio Finanziario

- 8.1) L'esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 8.2) Il Consiglio Direttivo e i Comitati Esecutivi predispongono i rispettivi bilanci consuntivi annuali che devono essere sottoposti all'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo.
- 8.3) I bilanci sono depositati presso la sede sociale e il bilancio nazionale è pubblicato attraverso l'area riservata del sito, almeno 15 giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché gli interessati ne possano prendere visione.
- 8.4) I tesoreri, a tutti i livelli, sono tenuti ad esibire i registri contabili ad ogni richiesta di qualsiasi socio in regola con il tesseramento.

## TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

### Art. 9 – Organizzazione territoriale

- 9.1) L'Associazione è costituita da Organizzazioni di volontari, chiamate Delegazioni, dotate di autonomia giuridica e patrimoniale, iscritte al Registro di volontariato ai sensi della Legge 266/91 o che dimostrino di possederne i requisiti, che aderiscono all'Associazione Nazionale, condividendone le finalità e gli scopi statutari.
- 9.2) Possono dotarsi di un proprio Regolamento avente efficacia locale ed applicabile alla singola Organizzazione, che si limiti, anche in parziale deroga e modifica di quello nazionale, a regolare e disciplinare il funzionamento dei singoli organi territoriali quali l'assemblea di delegazione, il comitato esecutivo di delegazione e le funzioni e poteri del Presidente nell'ambito dell'unità territoriale di propria competenza. purché non in contrasto con i principi sanciti dal presente Statuto.
- 9.3) Le Delegazioni associate, per mantenere l'adesione all'Associazione Nazionale, dovranno:
  - partecipare alle operazioni di soccorso, nei casi in cui l'Associazione venga attivata dagli Organi istituzionali di protezione civile;
  - essere composte da almeno 6 volontari, formati e idonei come previsto dalla normativa vigente, in regola con il pagamento della quota associativa al 31 marzo;
  - inviare al Consiglio Direttivo, entro la stessa data, il bilancio dell'anno precedente approvato dall'Assemblea della Delegazione, corredato di elencazione analitica degli automezzi e delle attrezzature di cui dispone e relazione sull'attività svolta.
- 9.4) Le Delegazioni Comunali o Circostrizionali sono raggruppate su base Regionale, come previsto nei successivi articoli. Nelle Regioni a più alta densità i Presidenti Regionali, al fine di meglio coordinare l'attività sul proprio territorio, possono nominare dei Coordinatori provinciali. In alternativa, è facoltà dei Presidenti di Delegazione di una provincia, di eleggere un Presidente Provinciale, con funzione di coordinamento e rappresentanza.
- 9.5) Alle Regioni ed alle Delegazioni spetta una parte delle quote associative versate dai rispettivi volontari.

### Art. 10 - Organi dell'Associazione

- 10.1) Sono Organi territoriali dell'Associazione:

Assemblea dei soci della Delegazione;  
Comitato Esecutivo della Delegazione;  
Presidente della Delegazione;

Congresso Regionale;  
Comitato Esecutivo Regionale;  
Presidente Regionale.

- 10.2) Sono Organi nazionali dell'Associazione:

Assemblea Nazionale;  
Consiglio Direttivo;  
Presidente Nazionale;

10.3) Sono Organi di controllo e disciplinari dell'Associazione:  
Collegio dei sindaci;  
Collegio dei Proviviri.

10.4) Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

#### Art. 11 - Assemblea dei soci della Delegazione

- 11.1) L'insieme degli associati appartenenti alla Delegazione ne forma l'Assemblea.
- 11.2) Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni dell'Assemblea dei soci della Delegazione, ove non previsto diversamente nel regolamento locale, valgono, in quanto compatibili, le stesse norme previste per l'Assemblea Nazionale.
- 11.3) Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e la programmazione dell'attività associativa;
- 11.4) All'assemblea di delegazione sono demandate tutte le decisioni relative all'unità locale che per Statuto o regolamento nazionale, non siano riservate ad altri organi associativi;
- 11.5) Ha inoltre competenza a decidere sui ricorsi presentati degli aspiranti soci la cui domanda di associazione sia stata respinta;

#### Art. 12 – Comitato Esecutivo della Delegazione

- 12.1) Il Comitato Esecutivo della Delegazione dei soci è composto dal Presidente e, su sua designazione, da un Segretario e un Tesoriere.
- 12.2) Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci che, nella medesima seduta, approva la designazione del Segretario e del Tesoriere fatta dal Presidente neoeletto;
- 12.3) Dura in carica quattro anni, rinnovabili senza limite di mandato;
- 12.4) Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni del Comitato Esecutivo della Delegazione, ove non previsto diversamente nel regolamento locale, valgono, in quanto compatibili, le stesse norme previste per l'Assemblea Nazionale;
- 12.5) Gli appartenenti al Comitato esecutivo non hanno diritto di voto nelle delibere assunte dall'assemblea dei soci di delegazione che hanno per oggetto l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e sui provvedimenti disciplinari nei confronti di uno dei membri del medesimo comitato;

#### Art. 13 – Presidente della Delegazione

- 13.1) Il Presidente è il legale rappresentante della Delegazione, ha potere di firma e di apertura di conti correnti bancari e postali, cura i rinnovi delle adesioni dei soci e dei nuovi iscritti ed è responsabile per le attività dei soci che si rivelino illegittime o in contrasto con le norme dello Statuto e del Regolamento, delle quali è tenuto ad informare tempestivamente il Presidente Regionale ed il Presidente Nazionale.
- 13.2) Ulteriori compiti e poteri relativamente alle singole delegazioni, possono essere a lui conferiti dal regolamento locale sia pure nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 9.2 dello Statuto;
- 13.3) Partecipa di diritto al Comitato Direttivo Regionale ed all'Assemblea Nazionale.

#### Art. 14 – Congresso Regionale

- 14.1) E' previsto unicamente nelle Regioni in cui siano presenti più di due Delegazioni, in caso contrario queste sono coordinate direttamente dal Presidente Nazionale e rappresentate nel Consiglio Direttivo da un delegato nominato con il criterio di cui al regolamento di attuazione dello Statuto.
- 14.2) Il Congresso Regionale è composto, di diritto, dai Presidenti delle Delegazioni della Regione o un suo delegato. Nelle votazioni ogni membro rappresenta voti per un numero

pari ad 1/10 dei soci rappresentati alla data di convocazione della riunione, con arrotondamento superiore per frazioni maggiori di 0,5.

- 14.3) Ha diritto a partecipare, ma senza potere di voto, il Comitato esecutivo Regionale con funzione consultiva e di indirizzo, nonché i Presidenti ed i Coordinatori provinciali di cui all'art. 9;
- 14.4) Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni del Congresso Regionale valgono, in quanto compatibili, le stesse norme previste per l'Assemblea Nazionale.
- 14.5) Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e la programmazione dell'attività associativa.

#### Art. 15 – Comitato Esecutivo Regionale

- 15.1) Il Comitato Esecutivo Regionale è composto dal Presidente e, su sua designazione, da un Segretario e un Tesoriere.
- 15.2) Il Presidente è eletto dall'assemblea dei soci che, nella medesima seduta, approva la designazione del Segretario e del Tesoriere fatta dal Presidente neoeletto;
- 15.3) Dura in carica quattro anni, rinnovabili senza limite di mandato;
- 15.4) Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni del Comitato Esecutivo Regionale, ove non previsto diversamente nel regolamento locale, valgono, in quanto compatibili, le stesse norme previste per l'Assemblea Nazionale.

#### Art. 16 – Presidente Regionale

- 16.1) Il Presidente Regionale coordina le attività comuni a più Delegazioni e ne cura lo sviluppo, secondo le direttive del Congresso Regionale e del Consiglio Direttivo. E' il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con enti e istituzioni regionali ed ha potere di firma e di apertura di conti correnti bancari e postali. Può stipulare convenzioni di carattere regionale e comparire in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, in vertenze legali di carattere locale.
- 16.2) Ha potere di sostituzione nei confronti dei Presidenti di Delegazione, con potere di delega delle funzioni ad un Commissario ad acta da egli nominato secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, che può anche essere persona esterna all'Associazione.
- 16.3) Partecipa di diritto all'Assemblea Nazionale.

#### Art. 17 – Assemblea Nazionale

- 17.1) L'Assemblea Nazionale è composta dal Consiglio Direttivo, dai Presidenti dei Collegi dei Sindaci e dei Proviviri, dai Rappresentanti legali delle Associazioni federate e dai Presidenti delle Delegazioni associate o un suo delegato.
- 17.2) Solo questi ultimi due, hanno diritto a voto, in rappresentanza dei soci iscritti alla data di convocazione dell'Assemblea ed in ragione di un voto ogni dieci iscritti, con arrotondamento superiore per frazioni maggiori di 0,5. Tale valore ponderale va applicato anche ai criteri di validità e di deliberazione di cui ai successivi punti da 8 a 11;
- 17.3) Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e per la determinazione della quota associativa per il biennio successivo.
- 17.4) L'assemblea ordinaria è annualmente fissata, in prima convocazione, l'ultimo giovedì del mese di aprile alle ore 23.00 presso la sede nazionale in Via Ampio Flaviano 7 per l'approvazione del bilancio consuntivo e l'approvazione del bilancio preventivo, in seconda convocazione l'ultimo sabato del mese di aprile, nella medesima sede, alle ore 9.30;
- 17.5) Le Assemblee straordinarie, intendendosi per straordinarie tutte quelle diverse da quelle ordinarie, sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante invio di lettera non raccomandata o messaggio elettronico a tutti i soci, nonché mediante pubblicazione sul sito Web dell'Associazione e affissione della convocazione nell'apposita bacheca nella sede sociale, almeno quindici giorni della data fissata per la riunione.
- 17.6) L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/10 dei soci o di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo.

- 17.7) L'avviso di convocazione deve contenere i seguenti dati:
- giorno, ora e sede della prima convocazione;
  - giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
  - ordine del giorno;
  - elenco dei soci ammessi o di quelli esclusi per un qualsiasi motivo;
  - un prospetto per l'eventuale delega a terzi, nel caso in cui il socio non possa parteciparvi personalmente;
  - nel caso in cui l'Assemblea debba occuparsi dell'elezione delle cariche sociali, all'avviso di convocazione, deve venir allegato un prospetto contenente la lista dei candidati.
- 17.8) Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione saranno sempre valide qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto.
- 17.9) Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.
- 17.10) Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno i 2/3 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto, presenti in Assemblea.
- 17.11) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole dei  $\frac{3}{4}$  degli associati.
- 17.12) L'Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio Segretario.
- 17.13) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.
- 17.14) Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
- modifica dello statuto;
  - scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
  - nomina, laddove necessario, dei liquidatori del patrimonio.
- 17.15) E' facoltà di ogni socio presentare mozioni scritte all'ordine del giorno stabilito, almeno 5 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea;
- 17.16) Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
- 17.17) I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.

### Art. 18 – Consiglio Direttivo

- 18.1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Nazionale ed è composto dal Presidente Nazionale e, su sua designazione, da due Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Dura in carica quattro anni, rinnovabili senza limite di mandato. Possono essere eletti e/o designati anche i rappresentanti delle organizzazioni federate. Fanno, inoltre, parte del Consiglio Direttivo, i Presidenti di Regione ed un rappresentante per ogni Regione ove non è possibile costituire una struttura regionale ai sensi del precedente art. 14, eletto secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.
- 18.2) I rappresentanti così nominati, non hanno diritto di voto ma la loro presenza è limitata a funzioni consultive e di rappresentanza;
- 18.3) Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità dell'attività dell'Associazione, per la realizzazione dei suoi fini istituzionali e della linea d'impegno indicata dall'Assemblea Nazionale. Si riunisce, di norma, quattro volte l'anno o, su convocazione del Presidente Nazionale, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Programma e realizza progetti e attività che hanno, per ambito di svolgimento, due o più Regioni, pur nel rispetto delle autonomie regionali.
- 18.4) Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- convocare le Assemblee;
  - osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
  - redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo di ogni esercizio finanziario;
  - modifica del Regolamento di attuazione dello Statuto;



- deliberare l'ammissione delle Organizzazioni che chiedono di far parte della componente federale dell'Associazione nonché, nei casi previsti, la relativa esclusione.
- 18.5) Le competenze del Segretario Nazionale e del Tesoriere Nazionale sono definite nel Regolamento.
- 18.6) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti elettivi decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, che sarà sottoposta ad approvazione nel corso della prima seduta successiva dell'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria.
- 18.7) I verbali delle riunioni delle Assemblee, sottoscritti dal Presidente, sono conservati agli atti e devono essere accessibili agli associati.
- 18.8) Per la convocazione, la regolare costituzione e le conseguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo, valgono, in quanto compatibili, le stesse norme previste per l'Assemblea Nazionale.

### Art. 19 – Presidente e Vicepresidenti

- 19.1) Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione in ambito nazionale ed ha potere di firma e di apertura di conti correnti bancari e postali. Compare in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, in vertenze legali di carattere nazionale o riguardanti più Regioni.
- 19.2) Coordina le attività comuni a più delegazioni in assenza del comitato sovraordinato o che interessano più Regioni, può stipulare convenzioni di carattere nazionale per la cui realizzazione si avvale della collaborazione degli Organi territoriali interessati.
- 19.3) Autorizza, previo parere del Presidente Regionale interessato, la costituzione di nuove Delegazioni.
- 19.4) Ha potere di sostituzione nei confronti dei Presidenti Regionali, con potere di delega delle funzioni ad un Commissario ad acta da egli nominato, che può anche essere persona esterna all'Associazione.
- 19.5) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni vengono assolve da uno dei Vicepresidenti.

### Art. 20 – Collegio dei Sindaci

- 20.1) Il controllo contabile dell'Associazione è curata dal Collegio dei sindaci, composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, che durano in carica tre anni, rinnovabili senza limite di mandato.
- 20.2) Sono compiti del Collegio dei Sindaci:
  - verificare il bilancio consuntivo e quello preventivo prima della loro presentazione all'Assemblea;
  - redigere la Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e presentarla all'Assemblea.
- 20.3) Il Presidente del Collegio assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e può partecipare alle discussioni su materia di carattere finanziario-amministrativo.

### Art. 21 – Collegio dei Proviviri

- 21.1) I Proviviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni, rinnovabili senza limite di mandato.
- 21.2) Ferma restando la garanzia del contraddittorio, sono compiti del Collegio dei Proviviri:
  - esprimere parere vincolante di conformità ai principi del presente Statuto di regolamenti e norme attuative dello Statuto, nonché degli eventuali Statuti e Regolamenti emanati dagli Organi territoriali ai sensi del precedente art. 9;
  - decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, su controversie interne all'Associazione;
  - esprimere il proprio parere sui provvedimenti di esclusione, proponendo all'Assemblea Nazionale, in caso di dissenso, la revoca dell'esclusione stessa.

## TITOLO V – NORME FINALI

### Art. 22 – Decadenze

Si decade dall'incarico di membro degli organi collegiali nazionali e periferici per dimissioni, esclusione dall'Associazione e per assenza alle riunioni senza una giustificazione motivata per tre riunioni consecutive.

### Art. 23 – Incompatibilità

- 23.1) Le cariche di membro del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro e con quelle di membro del Consiglio Direttivo o di Presidente di Delegazione;
- 23.2) E' inoltre dichiarata espressamente l'incompatibilità, per il medesimo soggetto, a ricoprire più cariche all'interno di un medesimo organo collegiale. Tale incompatibilità impedisce quindi, da parte del Presidente dell'organo o di qualsiasi altro membro, anche l'eventuale avocazione della carica vacante.

### Art. 24 – Entrate e Patrimonio sociale

- 24.1) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- contributi degli aderenti;
  - contributi di privati;
  - contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - contributi di organismi internazionali;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rimborsi derivanti da convenzioni;
  - entrate derivanti da attività produttive marginali.
- 24.2) Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà degli Organi territoriali e nazionali dell'Associazione.

### Art. 25 – Durata e scioglimento dell'Associazione

- 25.1) La durata dell'associazione è illimitata.
- 25.2) Lo scioglimento viene approvato in assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, ovvero quando la convocazione è fatta con richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. La medesima assemblea nominerà un liquidatore dei beni sociali.
- 25.3) Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto dai liquidatori appositamente nominati, a favore di organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, iscritte al registro del volontariato.

### Art. 26 – Norme residuali

- 26.1) Il presente Statuto, costituito da 26 articoli, annulla e sostituisce il precedente ed entra in vigore non appena avvenuta la sua approvazione. Il Consiglio Direttivo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni, il relativo Regolamento di attuazione, previo parere di legittimità e conformità del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri. Il Regolamento, immediatamente esecutivo, sarà ratificato nel corso della prima seduta successiva dell'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria.
- 26.2) L'esclusione delle Delegazioni con meno di sei associati sarà attuata d'ufficio a decorrere dal rinnovo per l'anno 2010, ove si trovino ancora nelle medesime condizioni.
- 26.3) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa riferimento alle norme del codice civile e della Legge 266/91 e sue successive modifiche e integrazioni.